



COMUNE DI FROSINONE

Servizio Mobilità Sostenibile

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO.

(Rif. D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modifiche in legge 221/ 2012)

La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 che stabilisce quanto segue:

“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Con essa si intende:

- individuare la forma di affidamento prescelta del servizio di trasporto pubblico locale urbano nel territorio comunale nel rispetto della normativa nazionale ed europea di riferimento, della parità tra gli operatori, dell'economicità della gestione;
- dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta;
- definire i contenuti degli obblighi di servizio pubblico ed i relativi aspetti economici tecnico-gestionali.

La presente relazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente al fine di garantire una adeguata informazione a tutti gli interessati.

A. Organizzazione attuale e costi del Servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano

Con deliberazione n. 50 del 29.07.1994, il Consiglio Comunale ha affidato, in concessione, per la durata di anni 5, fino al 31.08.1999, la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano alla GE.A.F. ScrL con sede in Frosinone.

Successivamente, con deliberazione n. 12 del 19.02.1999, il Consiglio Comunale ha approvato la Rete dei Servizi Minimi del sistema dei trasporti, stabilendo altresì di concedere la proroga di anni 3, fino al 31.12.2001 dell'affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico del Comune di Frosinone.

Successivamente, a partire dal 01.01.2002, l'Amministrazione ha proceduto alla adozione di una serie di proroghe contrattuali dell'affidamento del servizio alla stessa Società.

I dati di percorrenza e quelli economici correlati, desunti dalle determinazioni dirigenziali di approvazione dei conguagli di esercizio, sono riassunti come segue:

- fino al 2014, il valore economico delle proroghe registrato è pari a circa 2.308.185,48 Euro, correlate ad una percorrenza chilometrica complessiva di 1.219.694,40 km circa;
- a partire dal 01.01.2015, a seguito della revisione del Piano di Trasporto Pubblico Locale, il valore economico dell'affidamento è registrato pari a € 1.996.626,24, correlate ad una percorrenza chilometrica complessiva di 1.056.416,00 Km circa (D.D. n. 2729 del 30.09.2014).

In merito ai dati economici sopra esposti, si precisa che a partire dall'anno 2010 la Regione Lazio ha rideterminato il contributo chilometrico erogato — ottenuto dal rapporto tra il finanziamento regionale e percorrenza minima correlata portandolo da 1,31 €/Km a € 1,8929 km, (Determinazione del Direttore Regionale 26.05.2010, n. 1764), con decorrenza 01.01.2010.

B. Il quadro normativo di riferimento

A seguito della decisione n. 199/2012 della Corte Costituzionale sulla illegittimità della disciplina in materia di servizi pubblici locali (art. 4 del D.L. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011), pubblicato in data 25 luglio 2012, la normativa del settore del trasporto pubblico locale e regionale trova compiuto fondamento nelle seguenti principali disposizioni.

- ✓ Regolamento Comunitario n. 1370/2007, in materia di servizi di trasporto pubblico di persone su strada e per ferrovia, in vigore dal 5.12.2009;
- ✓ D.Lgs. n. 422/1997, così come vigente, in materia di trasporto pubblico regionale e locale;
- ✓ Art. 4-bis della Legge n. 102/2009;
- ✓ Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 61 "Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale";
- ✓ Art.3-bis del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011;
- ✓ Art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179 del 2012 convertito con modifiche nella Legge n. 221/2012;
- ✓ Legge Regionale n. 30/98, così come vigente;
- ✓ Delibera Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 49 del 17.06.2015;
- ✓ Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, così come vigente.

C. Le modalità di affidamento del servizio

Il Regolamento n. 1370/2007 all'articolo 5 definisce le modalità di aggiudicazione dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale, introducendo la facoltà dell'autorità competente di scegliere:

- ✓ di fornire i servizi direttamente o tramite un operatore interno (cd in *house providing*), a meno che sia vietato dalla legislazione nazionale (art. 5-par. 2);
- ✓ di aggiudicare i contratti di servizio pubblico mediante una procedura di gara (art. 5-par. 3);
- ✓ di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 EUR oppure è inferiore a 300.000 chilometri l'anno, in caso di piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli. Dette soglie possono essere aumentate o a un valore annuo medio stimato inferiore a 2.000.000 EUR, oppure inferiore a 600.000 chilometri l'anno. (art. 5-par. 4);
- ✓ di prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo

imminente di interruzione, con aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici, per una durata non superiore a due anni (art. 5-par. 5).

La disciplina nazionale di settore sulle modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, rappresentata dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 422/1997 stabilisce che:

“Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare: a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio...” e rafforza al successivo comma 3 bis il principio che *“tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali...”*.

Il D.P.R. n. 168/2010 all'art. 12, comma 3, ha tuttavia abrogato la parola “esclusivamente”, in ragione della previsione della facoltà di affidamento diretto, sebbene in via eccezionale, aprendo definitivamente la possibilità della più ampia applicazione del Regolamento n. 1370/2007, con l'eliminazione della tassatività della gara e il conseguente implicito divieto di altre forme di affidamento.

L'apertura a tutte le modalità di affidamento previste dal Regolamento 1370 sono altresì confermate dalla legislazione nazionale, anche in deroga alla disciplina di settore, con la Legge n. 99/2009, che all'art. 61 “Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”, dispone che:

“1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatrici di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” stabilendo pertanto la piena legittimità delle varie modalità di affidamento previste dall'art. 5 del Regolamento.

A ulteriore conforto dell'applicabilità del Regolamento n. 1370/2007, con l'art. 4-bis della L. n. 102/2009, rubricato genericamente “Disposizioni in materia di trasporto pubblico”, si stabilisce che *“Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatrici di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano”*.

La Legge Regionale n. 30/1998, così come vigente, contenente disposizioni in materia di

trasporto pubblico locale, all'art. 19 disciplina le "procedure per l'affidamento dei servizi" e stabilisce, tra l'altro, che per "il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione, per l'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, la Regione, le Province ed i Comuni, in base alla rispettiva competenza conferita ai sensi della presente legge, fanno ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi e dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi..."

La medesima disposizione stabilisce, tra l'altro, che "l'affidamento dei servizi avviene con provvedimento amministrativo tenendo conto che:

- a) *per la scelta del gestore dei servizi si applica la procedura ristretta, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;*
- b) *l'aggiudicazione è effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) del d.lgs. 158/1995;*
- c) *per la scelta dei soci privati delle società miste si applica il procedimento pubblico di confronto concorrenziale;*
- c bis) *una o più unità di rete costituiscono, di norma, l'entità minima da porre a gara;*
- c ter) *il bando di gara deve contenere le disposizioni di cui all'articolo 22 ed il capitolato di gara deve indicare il canone di utilizzo, le garanzie e gli standard di manutenzione dei beni in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 22."*

In data 18/04/2016 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 50 avente ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Il richiamato Decreto, in vigore dal 19 aprile 2016, disciplina, tra l'altro anche i servizi dei «settori speciali» nei quali è ricompreso il contratto pubblico relativo ai trasporti.

Il servizio di trasporto mediante autobus rientra quindi tra quelli disciplinati dalle norme del Titolo VI - Capo I - "Appalti nei Settori Speciali" D.Lgs. 50/2016, art. 118, applicabile alla procedura di gara per l'affidamento del servizio in parola ed al quale sono ricondotti i riferimenti normativi riportati nell'ordinamento previgente in ragione dello *ius superveniens*.

In ragione delle scelte già operate dall'Ente, dell'attuale organizzazione del servizio e in base alle richiamate disposizioni di riferimento, per l'affidamento del contratto TPL di cui trattasi si farà ricorso alla gara di evidenza pubblica in applicazione alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e delle richiamate disposizioni regionali vigenti.

In particolare, nel caso specifico, trattasi di appalto (e non concessione) sovvenzionato direttamente in misura pari o superiore del 50% (nel caso specifico totale) dalla Amministrazione aggiudicatrice il cui valore, al netto dell'IVA, è superiore ad €. 5.000.000 (cfr. art. 8, c. 1, Dir. 2004/18/CE), cui si applica la disciplina del vigente codice degli appalti pubblici (art. 1, c. 2, lett. b).

Pertanto, è da ritenersi che punto di riferimento applicativo è il vigente Codice dei Contratti, peraltro entrato in vigore successivamente alla sopraindicata normativa, trattandosi di appalto e non di concessione.

C.1. Ambito territoriale del servizio e autorità competente per l'affidamento del servizio

Chiarito quanto premesso, l'art. 5-bis del D.L. n. 138/2011, applicabile a tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, prevede al comma 1 che:

“le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi”.

La L.R. n. 30/98 conferisce ai Comuni le funzioni in materia di TPL urbano.

In particolare, l'art. 10, comma 4 della citata legge Regionale Lazio attribuisce ai Comuni le seguenti competenze:

- ✓ svolgimento delle procedure concorsuali per la scelta degli affidatari dei servizi di competenza e stipula dei relativi contratti di servizio;
- ✓ erogazione del corrispettivo previsto dai contratti di servizio e compimento degli adempimenti previsti in caso di variazioni del servizio (..).

L'art. 30, comma 1, della medesima L.R. n. 30/98 ha costituito il “fondo regionale trasporti” il cui ammontare è annualmente determinato con la legge di bilancio della Regione sulla base di risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del D.Lgs. n. 422/97, così come vigente.

Per le modalità di affidamento del servizio, si ribadisce il contenuto del disposto dall'art. 19, commi 1 e 2, della L.R. n. 30/1998 che stabilisce quanto segue:

1. *“Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione, per l'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, la regione, le province ed i comuni, in base alla rispettiva competenza conferita ai sensi della presente legge, fanno ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi (...) in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi (..).*
2. *Ai fini di cui al comma 1, l'affidamento dei servizi avviene con provvedimento amministrativo tenendo conto che:*
 - a) *Per la scelta del gestore del servizio si applica la procedura ristretta, di cui all'articolo 12, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158;*
 - b) *Per quanto riguarda l'aggiudicazione, si tiene conto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, comma 1 lettera b) del d. lgs. 158/1995 (...).”.*

Il riferimento alla norma D.Lgs 158/1995, oggi abrogata, è quindi quello alla relativa disciplina degli “appalti nei settori esclusi”.

La procedura contenuta in tale normativa regionale, tuttora vigente, deve quindi riferirsi allo jus superveniens, ovvero al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In particolare, per i profili d'interesse, la nuova normativa in materia di appalti pubblici, disciplina al Titolo VI, Capo I - Appalti nei Settori Speciali (oggi così definiti nella normativa di recepimento delle direttive comunitarie), che ricomprende anche i “servizi di trasporti” “mediante autobus” (art. 118 D.Lgs. n. 50/2016).

Le modalità di affidamento del servizio sono quindi riconducibili a quelli dell'appalto nei cd Settori Speciali alla quale la procedura di gara dovrà conformarsi.

D. Caratteristiche del servizio e obblighi di servizio pubblico e universale

Il bacino di utenza del Comune di FROSINONE si sviluppa su una superficie avente una conformazione orografica pianeggiante alternata a zone prettamente collinari.

La morfologia del territorio è uniforme con un dislivello altimetrico di 291 mt. s.l.m. confina con i Comuni di Ferentino, Alatri, Veroli, Torrice, Arnara, Ceccano, Patrica e Supino.

La popolazione residente attuale è di n. 46.068.

La rete del servizio viene definita nel Programma di esercizio, approvata con D.D. n. 2729 del 30.09.2014.

Le percorrenze complessive sono caratterizzate da un volume di produzione chilometrico così suddiviso nelle attuali 22 linee.

La rete di servizio in particolare si articola su 1.056.416 Km annui circa, ne può subire variazioni anche all'interno dello sviluppo dei percorsi.

Tale articolazione del servizio non deve considerarsi vincolante nel periodo del nuovo affidamento potendo subire modifiche, variazioni, integrazioni e/o diverse articolazioni, seppure nei limiti programmati.

Sulla base di tale rete e del programma analitico di esercizio di servizio previsto, allo stato, l'impiego di n. 21 autobus di linea, di cui n. 2 da 11 metri, n. 2 da 8 metri, n. 9 da 7,80 metri e 8 da 6,90 su strada, e precisamente:

<i>N°</i>	<i>TIPO</i>	<i>TARGA</i>	<i>EURO</i>	<i>N° Posti</i>	<i>LUNGHEZZA</i>
<i>1</i>	<i>IRIBUS 200E</i>	<i>BW717YB</i>	<i>5</i>	<i>58+1</i>	<i>M. 7,650</i>
<i>2</i>	<i>IRIBUS 200E</i>	<i>CX 126 RR</i>	<i>5</i>	<i>58+1</i>	<i>M. 7,860</i>
<i>3</i>	<i>IRIBUS 200E</i>	<i>CX 127 RR</i>	<i>5</i>	<i>58+1</i>	<i>M. 7,860</i>
<i>4</i>	<i>CACCIAMALI 65CNG</i>	<i>CX 601 AK</i>	<i>METANO</i>	<i>32+1</i>	<i>M. 6,770</i>
<i>5</i>	<i>CACCIAMALI 65CNG</i>	<i>CX 602 AK</i>	<i>METANO</i>	<i>32+1</i>	<i>M. 6,770</i>
<i>6</i>	<i>IVECO A50C 31 CNG</i>	<i>DB 588 WE</i>	<i>METANO</i>	<i>31+1</i>	<i>M. 5,997</i>
<i>7</i>	<i>MINERVA 65CNG/70</i>	<i>DK 187 LL</i>	<i>METANO</i>	<i>32+1</i>	<i>M. 7,510</i>
<i>8</i>	<i>IVECO SITCAR 70C14G</i>	<i>ER 794 YB</i>	<i>METANO</i>	<i>39+1</i>	<i>M. 7,770</i>
<i>9</i>	<i>DAILY CITISA50E41</i>	<i>ES 248 LM</i>	<i>5</i>	<i>23+1</i>	<i>M. 6,948</i>
<i>10</i>	<i>IVECO SITCAR 70C14G</i>	<i>ET 280 AV</i>	<i>METANO</i>	<i>39+1</i>	<i>M. 7,770</i>
<i>11</i>	<i>MERCEDES Sprinter</i>	<i>EZ 841 XK</i>	<i>5</i>	<i>21+1</i>	<i>M. 6,945</i>
<i>12</i>	<i>MERCEDES Sprinter</i>	<i>EZ 842 XK</i>	<i>5</i>	<i>21+1</i>	<i>M. 6,945</i>
<i>13</i>	<i>MERCEDES Sprinter</i>	<i>EZ 555 ZH</i>	<i>5</i>	<i>21+1</i>	<i>M. 6,945</i>
<i>14</i>	<i>MERCEDES Sprinter</i>	<i>EZ 556 ZH</i>	<i>5</i>	<i>21+1</i>	<i>M. 6,945</i>
<i>15</i>	<i>IVECO 70C17</i>	<i>FG 891 FT</i>	<i>6</i>	<i>33+1</i>	<i>M. 8,040</i>
<i>16</i>	<i>IVECO 70C17</i>	<i>FG 892 FT</i>	<i>6</i>	<i>33+1</i>	<i>M. 8,040</i>
<i>17</i>	<i>MERCEDES</i>	<i>FJ 110 FM</i>	<i>5</i>	<i>31+1</i>	<i>M. 7,700</i>
<i>18</i>	<i>MERCEDES</i>	<i>FJ 111 FM</i>	<i>5</i>	<i>31+1</i>	<i>M. 7,700</i>

19	MERCEDES	FJ 947 PL	5	31+1	M. 7,700
20	IRIBUS 491E	BV 867 KM	5	94+1	M. 10,795
21	IRBUS 491E.10/94/F2G	DL 720 EF	METANO	93+1	M. 10,795

Per l'esecuzione del pubblico servizio in argomento viene utilizzato il sottoelencato personale:

- ✓ 46 dipendenti "Qualifica 1";
- ✓ 2 dipendenti "Qualifica Y";
- ✓ 3 dipendenti "Qualifica 2".

L'affidamento del servizio avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di effettivo inizio dello stesso.

L'Ente affidante potrà disporre la proroga del contratto ad un massimo di un anno dalla sua scadenza, ai sensi dell'art 125 del D.lgs. 50/2016, per l'importo del servizio corrispondente ad una annualità del quinquennio.

Il valore stimato del servizio per il periodo contrattuale (anni cinque pari a sessanta mesi) è quantificato in € 9.983.131,20, oltre I.V.A. al 10%, ed è riferito al rimborso chilometrico derivante dal finanziamento regionale che, attualmente, si attesta su un importo di Euro/anno 1.996.626,24 correlato ed una percorrenza di Km. 1.056.416,00.

Per quanto sopra, il valore complessivo del servizio è basato sul contributo chilometrico regionale il cui importo viene stabilito annualmente dalla Regione Lazio con riferimento al "fondo regionale trasporti" il cui ammontare è annualmente determinato con la legge di bilancio della Regione, sulla base di risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del D.Lgs. n. 422/97, così come vigente.

Tale contributo è suscettibile di variazione nel tempo e condiziona la stessa gestione del contratto di servizio - ovvero le possibili variazioni di percorrenza in ragione delle risorse rese disponibili - che nella fase della gara andranno evidenziate, ivi comprese le indicazioni sulla probabile diversa organizzazione regionale del servizio TPL a cui è connesso l'affidamento del trasporto urbano.

In ragione della organizzazione regionale del servizio di trasporto pubblico locale, al quale il Comune di Frosinone ha l'obbligo di conformarsi, l'affidamento del servizio contemplerà istituti contrattuali di revoca/sospensione nel caso di diversa prestazione del servizio interessato, secondo le indicazioni fornite nel Capitolato di Oneri e Disciplinare di gara.

E. Contratto di servizio - Obblighi di servizio pubblico e compensazioni economiche.

L'art. 3 del Regolamento comunitario l370/2007 al par. 1 stabilisce che:

"l'autorità competente che decide di concedere all'operatore che ha scelto un diritto di esclusiva e/o una compensazione di qualsivoglia natura a fronte dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico deve farlo nell'ambito di un contratto di servizio pubblico".

Dove, come definito dal medesimo Regolamento, all'art 2, si intende per:

e) «*obbligo di servizio pubblico*»: l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso;

f) «*diritto di esclusiva*»: il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico;

g) «*compensazione di servizio pubblico*»: qualsiasi vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un'autorità competente per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale periodo;

i) «*contratto di servizio pubblico*»: uno o più atti giuridicamente vincolanti che formalizzano l'accordo tra un'autorità competente e un operatore di servizio pubblico mediante il quale all'operatore stesso è affidata la gestione e la fornitura dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri soggetti agli obblighi di servizio pubblico; il contratto può, altresì, secondo l'ordinamento giuridico degli Stati membri, consistere in una decisione adottata dall'autorità competente che assume la forma di un atto individuale di natura legislativa o regolamentare, oppure che specifica le condizioni alle quali l'autorità competente fornisce essa stessa i servizi o ne affida la fornitura a un operatore interno.

La compensazione economica del servizio è costituita dal pagamento del contributo chilometrico - concesso dalla Regione Lazio - e dalle entrate derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.

L'importo unitario del rimborso chilometrico stabilito dalla Regione Lazio ne risulta, nell'ultimo dato disponibile, di €/km 1,8925 (finanziamento regionale Euro/anno €/km 1,8925).

L'importo del valore posto a base della gara è stato quindi stimato sulla base della percorrenza massima prevista dai provvedimenti regionali ai fini della concessione del contributo chilometrico (km/annui 1.056.416).

E' da rilevare che il contributo chilometrico regionale che sarà posto a base del nuovo procedimento di gara è sostanzialmente in linea con la valutazione operata dal Gruppo di Studio per la definizione dei "costi standard" per il trasporto pubblico locale nella Regione Lazio, per definire il 'costo economicamente sufficiente' di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art 23bis della L.R. n. 30/1998, approvata con D.G.R.L. n. 21 del 27.01.2015.

In ragione del contenimento dei costi e del miglioramento qualitativo dello stesso, per le esigenze di equilibrio economico-finanziario, si prevede:

- il comodato in uso, per la durata dell'affidamento del locale biglietteria disponibile presso la Stazione Autolinee secondo le modalità definite nel Capitolato di Oneri e Disciplinare di Gara;
- la concessione in locazione degli spazi utilizzabili per la pubblicità all'interno degli autobus a fronte del pagamento del corrispettivo a carico dell'Appaltatore.

L'affidamento del servizio comprenderà la gestione del servizio di bike sharing e di quello dell'Ascensore Inclinato, impianto di collegamento di Via A. Moro e P.le V. Veneto, in conformità alla normativa di riferimento e di utilizzo, i cui servizi saranno forniti a favore dell'utenza interessata secondo le modalità stabilite dall'Ente.

Le tariffe relative ai titoli di viaggio da applicare sono state approvate dalla Giunta Comunale con delibera n. 446 del 25.10.2017.

L'Appaltatore dovrà assumere l'impegno ad applicare il sistema tariffario agevolato riservato

dall'Amministrazione e/o dalle leggi a particolari categorie così come stabilito nella DGC n. 446/2017.

In relazione a tale "*vantaggio economico ... di natura finanziaria*", l'art. 20 della L.R. 30/1998 prevede che l'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio.

In particolare, l'affidatario è tenuto a:

- a. effettuare il servizio come previsto dal contratto;
- b. garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
- c. utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
- d. garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all'utenza;
- e. fornire all'ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti informatici;
- f. adottare la carta dei servizi per il settore trasporti;
- g. quanto altro necessario ai fini del buon andamento del pubblico servizio.

L'art. 26 della L.R. n. 30/1998 stabilisce in dettaglio il contenuto dei contratti di servizio quali l'oggetto del contratto, le caratteristiche del servizio e il programma di esercizio da svolgersi nell'ambito dell'unità di rete, nonché gli importi dovuti dall'Ente affidante all'impresa affidataria per le prestazioni oggetto del contratto.

Per le finalità di controllo del servizio prestato, anche ai fini della liquidazione e pagamento dei corrispettivi contrattuali viene previsto l'obbligo per l'Appaltatore di certificare automaticamente lo svolgimento del servizio, rendendone conto all'Amministrazione Comunale, mediante la presentazione di una dettagliata relazione (rapporto periodico) e di un prospetto relativo alle corse effettuate ed a qualsiasi altro dato significativo per la valutazione dell'andamento del servizio e del rispetto del programma analitico secondo le modalità definite nel Capitolato di Oneri.

Tutti i dati andranno forniti su supporto informatico e saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente.

La registrazione dei biglietti dovrà essere di tipo elettronico, ivi compreso la lettura a bordo del mezzo. I mezzi dovranno quindi essere tutti dotati, con oneri a carico del Gestore, di sistema elettronico di lettura/rilevazione.

Frosinone, 06.11.2017

Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonio Iacuissi

Il Dirigente
Avv. Antonio Loreto